

Convenzione Parti sociali – CNCE – SANEDIL. Comunicazione CNCE n. 734/2020

8 Settembre 2020

Trasmessa dalla CNCE alle Casse Edili, con l'allegata circolare n. 734 di oggi, 8 settembre 2020, la convenzione siglata il 6 agosto scorso dalla CNCE, dal Fondo Sanitario Sanedil e dalle parti sociali di settore per l'avvio operativo del Fondo.

La convenzione ha efficacia triennale dal momento della sottoscrizione, con rinnovo tacito di tre anni in tre anni ed è subordinata alla contrattazione collettiva vigente sottoscritta dalle organizzazioni datoriali e sindacali stipulanti.

Nella convenzione è stato, in primo luogo, conferito mandato dal Sanedil alle Casse Edili/Edilcasse per la riscossione dei contributi e quote che gli iscritti e/o le rispettive aziende dovranno corrispondere al Fondo.

Le associazioni datoriali e sindacali, unitamente alla CNCE, garantiranno l'assistenza agli iscritti da parte delle Casse Edili/Edilcasse.

E' stato, inoltre, previsto che le Casse Edili/Edilcasse tratterranno, a titolo di concorso alle spese di gestione:

- **8,34%** dello 0,60% relativo ai contributi riscossi per conto del Fondo sulla contribuzione relativa ai dipendenti con qualifica di operai;
- **11,54%** dello 0,26% relativo ai contributi riscossi per conto del Fondo sulla contribuzione relativa ai dipendenti con qualifica di impiegati, laddove il contributo sia versato tramite Cassa Edile.

E' stato previsto l'impegno delle organizzazioni datoriali e sindacali e della CNCE nel garantire che le Casse Edili/Edilcasse, con riferimento ai propri iscritti, eseguano tutte le attività accessorie e strumentali per l'attivazione delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa garantite dal Sanedil.

Le Casse Edili/Edilcasse nell'assicurare, sotto la propria responsabilità, lo svolgimento delle predette attività, garantiranno l'apertura di un front-office in orari compatibili con l'attività dei lavoratori. Tali attività saranno effettuate con organizzazione autonoma, all'interno dei propri locali e con il proprio personale che sarà preventivamente e adeguatamente formato dal Fondo stesso.

Le Casse Edili/Edilcasse dovranno consegnare al Sanedil l'elenco del personale cui verrà affidato lo svolgimento di ciascun servizio e dovranno comunicare i nominativi dei responsabili e degli impiegati individuati. Le parti sociali dovranno individuare, rispettivamente, un proprio referente tecnico quale riferimento per eventuali problematiche.

Con la convenzione le parti individuano il Direttore di ogni Cassa quale responsabile dei compiti di sorveglianza e vigilanza della convenzione.

Previsto, inoltre, un monitoraggio dei livelli di servizio delle Casse Edili/Edilcasse, rapportati ai livelli di performance individuati dalle parti sociali.

Al fine di verificare la qualità e la veridicità dei dati inseriti, le Parti potranno effettuare dei controlli a campione sulle domande inserite dalle Casse Edili/Edilcasse.

Inserito, infine, un articolo specifico sul trattamento dei dati personali da parte delle Casse Edili/Edilcasse e delle parti sociali, che sarà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs n. 101/2018 e dal Reg.UE n. 679/2016.

Per quanto non riportato nella presente si rimanda alla convenzione allegata.

[41460-Comunicazione n. 734.pdf](#)[Apri](#)